COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 16.10.1996
COM(96) 475 def.

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche sul livello e sulla struttura del costo della manodopera

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Per assolvere i compiti che le sono affidati nel campo degli affari economici e sociali, in particolare per quanto riguarda l'occupazione e le condizioni di lavoro, la Commissione deve disporre di dati sul costo della manodopera e sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nella Comunità che costituiscano una valida base di confronto tra i paesi. Per questo motivo, fin dal 1960 sono state realizzate, in applicazione di regolamenti del Consiglio, una serie di indagini comunitarie specifiche sul costo della manodopera nell'industria[1], nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni[2]. Tali indagini sono state effettuate dalla Commissione delle Comunità europee in collaborazione con gli istituti nazionali di statistica degli Stati membri.

2. Dando seguito alle decisioni prese al vertice di Essen, gli Stati membri hanno adottato misure per attuare vari programmi d'azione, concernenti in particolare la flessibilità del mercato del lavoro, la creazione di posti di lavoro e la lotta alla disoccupazione. Per definire più chiaramente il contesto in cui queste politiche sono attuate e per fornire gli strumenti necessari per dare un seguito ai programmi nazionali per l'occupazione, i servizi della Commissione dovranno disporre nei prossimi anni di informazioni statistiche riguardanti i vari aspetti delle retribuzioni e del costo della manodopera.

3. Lo sviluppo della Comunità europea e il funzionamento del mercato interno accrescono la necessità di dati comparabili sul livello, la tendenza e la struttura del costo della manodopera e delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, in particolare come strumento di analisi della crescita, della competitività e dell'occupazione, del

1 Regolamento n. 10 (GU n. 56 del 31.08.1960, p. 1199/60)
Regolamento n. 14 (GU n. 55 del 16.08.1961, p. 154/61)
Regolamento n. 28 (GU n. 41 del 28.05.1962, p. 1277/62)
Regolamento n. 151 (GU n. 133 del 13.12.1962, p. 2841/62)
Regolamento n. 101/66/CEE (GU n. 134 del 22.07.1966, 2540/66)
Regolamento (CEE) n. 1899/68 (GU n. 289 del 29.11.68, p. 4)
Regolamento (CEE) n. 2259/71 (GU n. 238 del 23.10.71, p. 1)
Regolamento (CEE) n. 328/75 (GU n. 37 del 12.02.75, p. 1)
Regolamento (CEE) n. 494/78 (GU n. 68 del 10.03.78, p. 1)
Regolamento (CEE) n. 1596/81 (GU n. L 159 del 17.06.81, p. 1)
Regolamento (CEE) n. 3149/83 (GU n. L 309 del 10.11.83, p. 2)
Regolamento (CEE) n. 1612/88 (GU n. L 145 del 11.06.88, p. 1)
Regolamento (CEE) n. 3949/92 (GU n. L 404 del 31.12.92, p. 7)

2 Regolamento (CEE) n. 2053/69 (GU n. L 263 del 21.10.69, p. 8)
Regolamento (CEE) n. 3192/73 (GU n. L 326 del 27.11.73, p. 1)
Regolamento (CEE) n. 494/78 (GU n. L 68 del 10.03.78, p. 1)
Regolamento (CEE) n. 1596/81 (GU n. L 159 del 17.06.81, p. 1)
Regolamento (CEE) n. 3149/83 (GU n. L 309 del 10.11.83, p. 2)
Regolamento (CEE) n. 1612/88 (GU n. L 145 dell'11.06.88, p. 1)
Regolamento (CEE) n. 3949/92 (GU n. L 404 del 31.12.92, p. 7)

progresso della coesione economica e sociale e di confronti attendibili tra gli Stati membri e le regioni della Comunità europea. Le statistiche previste forniranno quindi dati dettagliati sulle spese per le retribuzioni e i relativi contributi a carico dei datori di lavoro, nonché sulle ore di lavoro prestate e il numero degli occupati.

4. L'analisi comparata del livello e della composizione del costo della manodopera negli Stati membri esige che i dati siano raccolti sulla base di definizioni comuni e metodi statistici armonizzati. Queste condizioni sono soddisfatte dalle statistiche comunitarie sul costo della manodopera, che attualmente costituiscono la sola fonte europea di dati sulle retribuzioni che offra una valida base per confronti. Per questo motivo i risultati pubblicati da Eurostat sono considerati di alto valore dai servizi della Commissione, dagli operatori economici e sociali e dagli studiosi. Nella stesura del regolamento è stato tenuto conto del fatto che il Sistema europeo di conti economici nazionali e regionali integrati (SEC 95)[3] è il termine di riferimento per le norme, le definizioni e i metodi contabili che gli Stati membri adottano per soddisfare le necessità della Comunità.

5. Le attività della Commissione in vari settori esigono dati aggiornati sul costo della manodopera. Eurostat, in collaborazione con le competenti autorità degli Stati membri, ha elaborato metodi di aggiornamento dei principali risultati delle statistiche sul costo della manodopera. Tuttavia, poiché le spese delle imprese per le retribuzioni e i relativi contributi a carico dei datori di lavoro sono soggette a mutamenti di rilievo, tale aggiornamento può dare risultati validi soltanto per gli anni immediatamente successivi alla produzione delle statistiche; di conseguenza, è necessario produrre nuove statistiche comunitarie per aggiornare i risultati dell'indagine del 1992.

6. Nel corso delle discussioni in seno al Consiglio sul regolamento relativo all'indagine del 1984, è stato deciso di fissare a quattro anni la periodicità delle indagini, sicché le successive statistiche sono state prodotte con riferimento agli anni 1988 e 1992. È necessario mantenere questa periodicità e produrre le prossime statistiche con riferimento al 1996..

7. Secondo il principio della sussidiarietà, la competenza per la programmazione generale di statistiche sul costo del lavoro a livello di Unione europea è condivisa dalla Commissione e dagli Stati membri, affinché sia possibile armonizzare i concetti e le classificazioni dei dati raccolti e determinare i fabbisogni di informazioni dei principali utenti, ossia le istituzioni della Comunità, le amministrazioni nazionali, regionali e locali, le organizzazioni internazionali, le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati e gli organismi di ricerca. La raccolta dei dati e i metodi utilizzati a tale scopo sono di competenza degli Stati membri.

3 **Regolamento (CE) n. XXX/96 (GU n. L XXX del XX.XX.96, p.X)**

8. Le statistiche devono coprire l'insieme delle attività economiche comprese nelle sezioni C (Estrazione di minerali), D (Attività manifatturiere), E (Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua), F (Costuzioni), G (Comercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa), H (Alberghi e ristoranti), nel gruppo 63.3 (Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n.c.a.) della sezione I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), nelle divisioni 65 (Intermediazione monetaria e finanzaria (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) e 66 (Assicurazioni e fondi pensione, excluse le assicurazioni sociali obbligatorie) della sezione J (Intermediazione monetaria e finanziaria) e nella sezione K (Attività immobiliari, noleggio, attività professionali ed imprenditoriali) della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE, Rev. 1) stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90[4], fatte salve le disposizioni speciali di cui nell'allegato del regolamento.

9. Non si prevede un'indagine esaustiva presso tutte le imprese, ma di basarsi su un campione rappresentativo. Pertanto, i paesi che dispongono di fonti sufficienti di dati statistici, in particolare di dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni, potranno utilizzarli (eventualmente in forma semplificata mediante questionari), purché ciò sia compatibile con le definizioni e i metodi in uso e assicuri la conformità ai requisiti relativi alle variabili. Alla stessa condizione gli Stati membri possono stimare i dati necessari utilizzando metodi di inferenza statistica qualora alcune o tutte le caratteristiche non siano state osservate per tutte le unità per le quali devono essere fornite statistiche.

10. Il regolamento tiene conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese. Gli Stati membri dovranno tener conto, nella scelta e nella combinazione delle fonti e nel ricorso alle stime, degli oneri per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese, e dei requisiti di rappresentatività.

11. Il gruppo di esperti sulle statistiche relative alle retribuzioni e al costo del lavoro ha messo in luce la necessità di elaborare uno strumento legale per tali statistiche al più presto possibile in modo che le autorità competenti degli Stati membri, così come le attività economiche da includere nel campione, possano prendere le appropriate misure per organizzare e portare a termine in maniera positiva l'esercizio.

12. A questo scopo, la Commissione sottopone all'approvazione del Consiglio l'allegato progetto di regolamento.

[4] GU n. L 293 del 24.10.1990, p. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 del 24 marzo 1993, GU n. L 83 del 03.04.1993, p. 1.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

relativo alle statistiche sul livello e sulla struttura del costo della manodopera

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta della Commissione,

considerando che per assolvere i compiti che le sono affidati l'Unione europea deve disporre di informazioni sul livello, sull'evoluzione e sulla struttura del costo della manodopera e del reddito dei lavoratori dipendenti negli Stati membri;

considerando che lo sviluppo della Comunità europea e il funzionamento del mercato unico accrescono la necessità di dati comparabili sul livello, sull'evoluzione e sulla struttura del costo della manodopera e del reddito dei lavoratori dipendenti, in particolare come strumento di analisi della crescita, della competitività e dell'occupazione, del progresso della coesione economica e sociale e per stabilire confronti attendibili tra gli Stati membri e le regioni della Comunità europea;

considerando che il metodo migliore per valutare il livello, l'evoluzione e la struttura del costo della manodopera e del reddito dei lavoratori dipendenti consiste nel produrre statistiche specifiche sui costo della manodopera analogamente a quanto è stato fatto da ultimo nel 1993 in applicazione del regolamento (CEE) n. 3949/92[1] sulla base delle informazioni contabili relative al 1992;

considerando che, in seguito alle variazioni sia quantitative che strutturali che si verificano nelle spese sostenute dalle imprese per le retribuzioni e i relativi oneri sociali, è necessario produrre nuove statistiche comunitarie basate sulle informazioni contabili relative al 1996 in modo da aggiornare la precedente indagine;

considerando che, in applicazione del regolamento (CE) n. xxx/96[2], il sistema europeo di conti nazionali e regionali della Comunità europea (SEC-95) costituisce il termine di riferimento a cui le norme, le definizioni e le pratiche contabili degli Stati membri devono conformarsi per rispondere alle esigenze della Comunità; che a questo scopo è necessario disporre di fonti statistiche complete, affidabili e comparabili a livello nazionale e regionale;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno Stato membro non costituiscono una base di validi raffronti, a causa soprattutto delle divergenze esistenti tra le legislazioni, le regolamentazioni e le pratiche amministrative degli Stati membri; che occorre pertanto produrre statistiche comunitarie ed elaborarne i dati sulla base di definizioni comuni e secondo metodi uniformi;

[1] GU n. L 404 del 31.12.1992, pag. 1.

[2] GU n. L xxx del xx.xx.xx. 1996, pag. x.

considerando che, secondo il principio della sussidiarietà, la definizione di norme statistiche comuni che consentano di produrre informazioni omogenee è un'azione che può essere intrapresa efficacemente soltanto a livello comunitario; che tali norme saranno applicate in ogni Stati membro sotto l'autorità di organismi e di istituzioni preposti alla compilazione di statistiche ufficiali;

considerando che, conformemente alla decisione 93/464/CEE[3], la produzione di statistiche comunitarie sul costo della manodopera è una delle azioni prioritarie del programma statistico 1993-1997;

considerando che i paesi che dispongono di fonti amministrative o di altre fonti statistiche adeguate possono utilizzarle o eventualmente collegarle mediante una forma semplificata di questionario purché tale metodo sia compatibile con le definizioni e i metodi approvati in uso e corrisponda all'insieme delle variabili richieste;

considerando che è necessario semplificare le procedure amministrative per le imprese, in particolare per le piccole imprese, e promuovere le nuove tecnologie per la raccolta e l'elaborazione dati; che può ancora essere necessario raccogliere direttamente dalle imprese i dati necessari alla compilazione di statistiche sul costo della manodopera, utilizzando metodi esaustivi, attendibili e aggiornati, senza imporre alle parti interessate, in particolare alle piccole e medie imprese, un onere sproporzionato rispetto ai risultati che gli utenti di tali statistiche possono ragionevolmente attendersi;

considerando che appare opportuno prevedere eccezioni per alcuni Stati membri, in modo da tener conto delle particolari difficoltà tecniche incontrate da tali Stati nella raccolta di alcuni tipi di informazioni, purché la qualità delle informazioni statistiche non ne risenta;

considerando che il comitato per il programma statistico istituito dalla decisione del Consiglio 89/382/CEE, Euratom[4] ha espresso un parere favorevole circa la proposta del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

[3]GU n. L 219 del 28.08.1993, pag. 1.

[4]GU n. L 181 del 28.06.1989, pag. 47.

Articolo 1

Disposizioni generali

Gli Stati membri e la Commissione, nell'ambito delle rispettive competenze, producono statistiche comunitarie sul livello e sulla struttura del costo della manodopera relativamente alle attività economiche specificate nell'articolo 3

Articolo 2

Periodo di riferimento

Le statistiche sono prodotte sulla base delle informazioni statistiche relative all'anno finanziario 1996, tenendo conto delle disposizioni speciali di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Campo di applicazione

Le statistiche hanno per oggetto le attività economiche comprese nelle sezioni C (Estrazione di minerali), D (Attività manifatturiere), E (Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua), F (Costruzioni), G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali per la casa), H (Alberghi e ristoranti), nel gruppo 63.3 (Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n. c. a.) della sezione I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), nelle divisioni 65 (Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni ed i fondi pensione)) e 66 (Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) della sezione J (Intermediazione monetaria e finanziaria) e nella sezione K (Attività immobiliari, noleggio, attività professionali ed imprenditoriali) della classificazione delle attività economiche nella Comunità europea (NACE Rev. 1) istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90[5], tenendo conto delle disposizioni speciali di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 4

Informazioni richieste

La compilazione di statistiche sul costo della manodopera si basa sulle unità statistiche definite nel regolamento (CEE) n. 696/93[6] e fornisce informazioni relative alle unità locali classificate secondo la loro attività principale, secondo le regioni almeno del livello 1 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS 1), stabilita dalla commissione (Eurostat), e secondo la classe di dimensione in termini di numero di occupati delle imprese da cui le unità locali dipendono. Le informazioni sono richieste solo per le imprese con almeno 10 dipendenti.

[5]GU n. L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 del 24 marzo 1993, GU n. L 83 del 03.04.1993, pag. 1.

[6]GU n. L 76 del 30.03.1993, pag. 1.

Articolo 5

Caratteristiche delle informazioni richieste

Sono raccolti dati su:

1. il costo complessivo della manodopera, comprendente: la retribuzione diretta; i premi e le gratifiche; gli emolumenti per giornate non lavorate; le indennità di licenziamento; le prestazioni in natura; tutti gli oneri connessi, in particolare i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, a termini di legge o in forza di norme contrattuali o convenzionali e le prestazioni sociali dirette; gli oneri relativi alla formazione professionale; l'importo di imposte e sovvenzioni direttamente connesse con il costo della manodopera;

2. il numero totale dei dipendenti e

3. la durata del lavoro,

tenendo conto delle disposizioni speciali di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 6

Raccolta dei dati

1. L'indagine è effettuata dai servizi statistici competenti degli Stati membri, che stabiliscono i metodi appropriati per la raccolta delle informazioni.

2. I datori di lavoro e le altre persone tenute a fornire informazioni rispondono ai questionari in maniera veridica e completa ed entro i termini stabiliti. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per evitare l'inosservanza dell'obbligo di fornire informazioni di cui all'articolo 5.

3. L'indagine non deve essere eseguita se gli Stati membri dispongono di informazioni provenienti da altre fonti appropriate o se sono in grado di produrre stime dei dati necessari utilizzando metodi di inferenza statistica qualora alcune o tutte le caratteristiche non siano state osservate per tutte le unità per le quali devono essere compilate le statistiche. Le informazioni provenienti da altre fonti appropriate o le stime dei dati necessari possono essere utilizzate purché siano almeno equivalenti, per precisione, qualità e tempestività, ai risultati dell'indagine.

4. Gli Stati membri tengono in considerazione l'onere a carico delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, e i requisiti di rappresentatività di cui all'articolo 7 nella scelta e nella combinazione delle fonti e nell'utilizzazione delle stime di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat), su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, in particolare quelle riguardanti le metodologie.

Articolo 7

Rappresentatività

Per ottenere dati attendibili e comparabili di elevata qualità, sono utilizzati per l'indagine campioni di dimensioni tali che l'errore relativo standard per la variabile "costo orario della manodopera" secondo le divisioni NACE Rev. 1 non superi il 3%.

Articolo 8

Elaborazione dei risultati

I servizi statistici degli Stati membri elaborano le risposte ai questionari di cui all'articolo 6, paragrafo 2 o le informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 6, paragrafo 3 in modo da ottenere risultati comparabili.

Articolo 9

Trasmissione dei risultati

I risultati sono trasmessi entro un periodo di 18 mesi decorrente dal termine dell'anno civile corrispondente al periodo di riferimento, compresi i dati che gli Stati membri dichiarano riservati in virtù delle legislazioni o delle prassi nazionali in materia di segreto statistico, conformemente alle disposizioni del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90[7] relativo alla trasmissione all'istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto.

Articolo 10

Disposizioni di applicazione

Le disposizioni di applicazione del presente regolamento, in particolare :

- le definizioni da utilizzare,
- i livelli di scomposizione da applicare alle variabili,
- le istruzioni riguardanti la precisione e gli aspetti qualitativi,
- le forme appropriate delle variabili trasmesse e dei risultati da trasmettere

sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 11.

[7]GU n. L 151 del 15.06.1990, pag. 1.

Articolo 11

Procedura

La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, istituito con la decisione del Consiglio 89/382/CEE, Euratom[8], qui di seguito designato come "il comitato".

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso la Commissione può differire di tre mesi al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

[8]GU n. L 181 del 28.06.1989, pag. 47.

ALLEGATO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

I. Eccezioni al periodo di riferimento (Articolo 2)

Per la Svezia: l'anno finanziario 1997, purché siano fornite stime per l'anno di riferimento 1996.

II. Eccezioni al campo di applicazione dell'indagine (Articolo 3)

1. Per tutti gli Stati membri: classe 65.11;
2. Per la Germania: sezione K, gruppo 63.3 della sezione I;
3. Per la Grecia: sezione K;
4. Per la Francia: divisione 73 della sezione K;
5. Per l'Irlanda: sezione H;
6. Per l'Austria: sezioni F, G, H, classe 63.3 della sezione I;
7. Per il Portogallo: sezione K.

III. Indicazioni più dettagliate (Articolo 5)

Gli Stati membri possono fornire indicazioni più dettagliate, per esempio operando una distinzione fra operai e impiegati o estendendo l'indagine ad unità con meno di 10 dipendenti.

Per tener conto delle particolari circostanze relative all'aggregazione dei risultati a livello nazionale, la Germania, purché la qualità dell'informazione statistica non ne risenta, può compilare statistiche separate per la Repubblica federale di Germania, compresa Berlino Ovest, così come costituita prima del 3 ottobre 1990, e per i nuovi Länder, compresa Berlino Est. Le disposizioni dell'articolo 7 sulla rappresentatività sono applicate separatamente a ciascun aggregato.

SCHEDA FINANZIARIA n. 1

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Progetto di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche sul livello e sulla struttura del costo della manodopera.

2. LINEE DI BILANCIO

Linea B5-6000

3. BASE GIURIDICA

Articolo 213 del Trattato

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1. Obiettivo generale dell'azione

Il presente regolamento del Consiglio ha lo scopo di mettere a disposizione di tutti gli utenti statistiche comunitarie sul livello e sulla struttura del costo della manodopera nell'Unione europea. Questi dati sono fondamentali per la definizione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche sociali e del mercato del lavoro a livello regionale, nazionale e comunitario. Una serie di indagini comunitarie specifiche sul costo della manodopera nell'industria, nel commercio, nelle banche e nelle assicurazioni è stata effettuata dal 1959 in applicazione di regolamenti del Consiglio.

La realizzazione di questa indagine a livello dell'Unione europea è uno dei progetti prioritari del programma quadro statistico della Comunità 1993-1997 (GU n. L 219 del 28.08.93).

4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

Azione puntuale in conformità al progetto di regolamento (EURATOM, CEE) del Consiglio relativo alle statistiche sul livello e sulla struttura del costo della manodopera (raccolta ed elaborazione dei dati e trasmissione dei risultati a Eurostat) che copre il periodo 1997-1999.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1. Spesa non obbligatoria

5.2. Stanziamenti dissociati

5.3. Tipi di entrate previste

La vendita di prodotti statistici (basi di dati, pubblicazioni) copre una parte del costo di produzione.

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

Il contributo della Commissione alle spese sostenute dagli Stati membri rappresenta soltanto una parte - dell'ordine del 26% - del costo effettivo della raccolta dei dati, poiché l'attività statistica della Commissione è in larga misura sussidiarizzata ed i costi di funzionamento e di amministrazione sono quasi esclusivamente a carico dei governi nazionali. La spesa prevista è tuttavia fondamentale per promuovere la normalizzazione dei dati raccolti oltre che per la loro elaborazione e trasmissione ad Eurostat.

Cofinanziamento del settore pubblico (bilanci dei servizi nazionali di statistica) e del settore privato (entrate tramite la vendita di prodotti statistici)

7. INCIDENZA FINANZIARIA SUGLI STANZIAMENTI DI INTERVENTO (PARTE B DEL BILANCIO)

7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (definizione dei costi unitari)

Dato che si tratta di estendere i sistemi esistenti di raccolta di dati o di realizzare nuove indagini sul costo della manodopera, l'intervento sul bilancio comunitario è calcolato sulla base della seguente ipotesi:

26% dei costi di esercizio per i due/tre anni dell'azione: realizzazione dell'indagine (1997) e trasmissione dei dati a Eurostat (1998/1999)

Natura delle spese a carico degli Stati membri: realizzazione dei questionari, partecipazione ai costi per la raccolta dei dati, elaborazione dei dati, diffusione e altri costi di esercizio.

Il totale dell'azione rappresenta una spesa media di circa 7,2 milioni di ECU per l'insieme degli Stati membri.

Totale del contributo agli Stati membri (26% del totale) 1,872 MECU

7.2. Ripartizione del costo dell'azione (espressa in MECU)

	1997	1998	1999	Totale
Stato membro	1.872			1.872
Totale	1.872			1.872

7.3. Costi operativi per studi, esperti, ecc. inclusi nella parte B del bilancio (espressi in MECU)

	1997	1998	1999	Totale
Riunioni di esperti	,05	,05	,05	,15
Informazione e pubblicazioni		,05	,05	,1
Totale	,05	,1	,1	,25

7.4. Scadenzario indicativo degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

L'indagine sarà condotta all'inizio del 1997 e la trasmissione dei dati a Eurostat avverrà nel 1998/1999. Si propone di effettuare il pagamento in tre fasi: le prime due tranches come partecipazione alle spese per la raccolta e l'elaborazione dei dati (1997) e una terza tranche al ricevimento dei risultati. La terza tranche potrà essere pagata o nel 1998 o nel 1999 a seconda che la trasmissione dei dati a Eurostat avvenga nel 1998 o nel 1999.

	1997	1998	1999	Totale
S.I.	1,872 MECU			1,872 MECU
S.P.	0,561 MECU 30%	0,750 MECU 40%	0,561 MECU 30%	1,872 MECU

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE (E RISULTATI DELLE MISURE PRESE)

I pagamenti previsti dai contratti e dagli accordi conclusi dalla Commissione sono effettuati solamente sulla base di relazioni dettagliate sull'esecuzione delle operazioni previste o sulla base dei risultati ottenuti.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1. Obiettivi specifici e quantificabili, beneficiari

L'obiettivo del presente regolamento del Consiglio è quello di poter disporre di statistiche comparabili sul livello e sulla struttura del costo della manodopera nell'Unione europea. In base agli orientamenti formulati nel Libro bianco "Crescita, competitività, occupazione" e alle conclusioni del vertice di Essen, queste statistiche sono indispensabili per la realizzazione,

il monitoraggio e la valutazione delle politiche regionali, nazionali e comunitarie, in particolare come strumento di analisi della crescita, della competitività, dell'occupazione, del progresso della coesione sociale e per stabilire confronti attendibili tra gli Stati membri e le regioni della Comunità europea.

9.2. Giustificazione dell'azione

Il finanziamento di questa azione poggia essenzialmente sugli Stati membri (vedi punto 6) che dispongono di una struttura consolidata per la raccolta e l'elaborazione dei dati. Un intervento finanziario della Comunità risulta tuttavia necessario per i paesi che realizzano questo tipo di indagine per la prima volta e per quelli che devono adeguare le indagini esistenti alle esigenze comunitarie. L'obiettivo di questo contributo è di partecipare al finanziamento di una parte delle spese riguardanti la raccolta e l'elaborazione dei dati.

Questa azione intende raggiungere quattro risultati:

- fornire alle istituzioni della Comunità i dati quantitativi per elaborare, seguire e valutare ogni programma d'azione in conformità all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento finanziario: "essa contribuisce quindi a un'utilizzazione più efficace e adeguata del bilancio comunitario";

- fornire alle amministrazioni nazionali le statistiche comparabili sull'insieme dei paesi membri per valutare e controllare l'andamento delle politiche comunitarie;

- fornire ai decisori politici, economici e sociali della Comunità i dati necessari per prendere e valutare le loro decisioni nei rispettivi campi di attività: essa costituisce quindi un elemento fondamentale del mercato europeo dell'informazione;

- fornire alla comunità scientifica le informazioni necessarie per le sue attività di studio e ottenere maggiori informazioni sulla vita economica e sociale della Comunità.

I risultati dell'azione contribuiranno al miglioramento dell'informazione statistica utilizzata nel quadro delle attività inerenti alla politica sociale, alla coesione economica e alla convergenza nel mercato interno.

La raccolta dell'informazione statistica si basa su un sistema in larga misura sussidiarizzato, in cui i sistemi nazionali hanno una responsabilità a livello di ogni Stato membro. Il programma statistico comunitario diverrà parte integrante dei programmi statistici nazionali contribuendo così a creare uno spazio statistico europeo.

Il potenziale effetto moltiplicatore è relativamente basso. I dati previsti dal progetto di regolamento avranno tuttavia un maggiore interesse nella misura in cui gli utenti avranno accesso ad un insieme di dati che consentono di istituire confronti internazionali sul costo della manodopera.

I risultati specifici dell'azione potrebbero risentirne se alcuni Stati membri - o la Commissione - non fossero in grado di stanziare le risorse necessarie alla riuscita dell'azione.

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

L'azione si inscrive nel quadro del programma statistico comunitario, che costituisce l'oggetto di un controllo permanente grazie all'impiego di una tavola sinottica che determina gli obiettivi e le risorse necessarie ad ogni progetto in funzione del rapporto obiettivo/prestazione. All'inizio di ogni anno, Eurostat redige una relazione sullo stato di avanzamento del programma al termine dell'anno passato. Essa è composto di tre parti:

- la prima riassume, per ogni politica, le principali realizzazioni dell'anno;
- la seconda descrive, per ogni progetto, l'obiettivo fissato e i risultati ottenuti;
- la terza contiene statistiche sull'utilizzazione delle risorse umane, di bilancio, informatiche, amministrative, nel corso dell'anno precedente.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DEL BILANCIO)

10.1. Conseguenze sull'organico?

Categoria di personale		Personale da assegnare		di cui		durata
		permanente	temporaneo	Utilizzando risorse presenti nella DG o nel servizio interessato	Utilizzando risorse addizionali	
Personale permanente o agenti temporanei	A	.5	0	.5	0	1997-98
	B	.5	0	.5	0	
	C	0	0	0	0	
Altre risorse			0	0	0	
Totale		1	0	1	0	

10.2. Impatto finanziario globale di risorse umane supplementari

(ECU)

	Importo	Metodo di calcolo
Personale permanente	0	
Agenti temporanei	0	
Altre risorse	0	
Totale	0	

10.3 Impatto su altri costi operativi

(ECU)

Linea di bilancio	Importo	Metodo di calcolo
Totale		
	0	

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE E, IN PARTICOLARE, SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI)

Titolo della proposta: Progetto di regolamento del Consiglio relativo alle statistiche sul livello e sulla struttura del costo della manodopera nei settori dell'industria e dei servizi

La proposta

1. **Tenuto conto del principio di sussidiarietà, perché è necessaria una legislazione comunitaria in questo campo e quali sono i suoi principali obiettivi?**

Per assolvere i compiti che le sono affidati nel campo degli affari economici e sociali, e soprattutto dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, la Commissione ha bisogno di disporre di informazioni comparabili sul livello e sulla struttura del costo della manodopera nei paesi dell'Unione europea. Tale esigenza è divenuta ancor più pressante a causa dei nuovi orientamenti formulati nel Libro bianco "Crescita, competitività, occupazione".

Disporre di dati sul costo della manodopera è indispensabile per definire e valutare gli effetti sul mercato del lavoro, a livello nazionale e comunitario, delle politiche e delle misure sociali.

Le informazioni statistiche di cui si dispone negli Stati membri non consentono confronti validi, per ragioni che attengono, in particolare, alle differenze nella natura delle indagini e delle fonti di dati esistenti, agli ordinamenti giuridici e alle prassi amministrative. Nel rispetto del principio della sussidiarietà, la competenza per la programmazione generale delle statistiche sul costo del lavoro a livello di Unione europea è condivisa dalla Commissione e dagli Stati membri, affinché sia possibile armonizzare i concetti e le classificazioni dei dati raccolti e determinare i fabbisogni di informazioni dei principali utenti, ossia le istituzioni della Comunità, le amministrazioni nazionali, regionali e locali, le organizzazioni internazionali, le associazioni dei datori di lavoro, i sindacati e gli organismi di ricerca. Questo obiettivo deve essere raggiunto senza cercare di armonizzare le disposizioni che gli Stati membri adottano per provvedere alla raccolta dei dati. La raccolta dei dati e i metodi utilizzati a tale scopo sono di competenza degli Stati membri.

L'impatto sulle imprese

2. Chi sarà interessato dalla proposta?

Quali settori d'imprese

L'indagine interessa le imprese delle sezioni C (Estrazione di minerali), D (Attività manifatturiere), E (Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua), F (Costruzioni), G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali per la casa), H (Alberghi e ristoranti), nel gruppo 63.3 (Attività delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; attività di assistenza turistica n. c. a.) della sezione I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), nelle divisioni 65 (Intermediazione monetaria e finanziaria (escluse le assicurazioni ed i fondi pensione)) e 66 (Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) della sezione J (Intermediazione monetaria e finanziaria) e nella sezione K (Attività immobiliari, noleggio, attività professionali ed imprenditoriali) della classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev.1), fatte salve le disposizioni speciali di cui all'allegato del presente regolamento.

Imprese di quali dimensioni (quota delle piccole e medie imprese).

L'indagine non comprende le imprese con meno di 10 dipendenti. Sono richieste informazioni solo per le imprese che occupano almeno dieci persone.

Saranno ottenuti risultati per varie classi di dimensione delle imprese.

Per ridurre l'onere a carico delle imprese e degli istituti nazionali di statistica, le indagini saranno effettuate per campione. I piani di campionamento saranno stabiliti dagli INS, che in generale utilizzano tassi di campionamento diversi in funzione della dimensione dell'unità statistica. Una gran parte delle informazioni richieste nei questionari è disponibile negli schedari di gestione delle imprese e, pertanto, l'onere sarà limitato. Anche i repertori delle imprese/unità locali contengono parte delle informazioni richieste.

Negli Stati membri che utilizzano altre fonti di dati, l'onere a carico delle imprese sarà considerevolmente inferiore perché talune variabili potranno essere desunte da tali fonti. Il regolamento stabilisce che l'indagine non deve essere eseguita se gli Stati membri dispongono di informazioni provenienti da altre fonti appropriate, almeno equivalenti in fatto di precisione, qualità e tempestività. Alla stessa condizione gli Stati membri possono stimare i dati necessari utilizzando metodi di inferenza statistica qualora alcune o tutte le caratteristiche non siano state osservate per tutte le unità per le quali devono essere fornite statistiche.

Anche se tutte le informazioni necessarie devono venir ottenute dalle imprese il carico di lavoro vien mantenuto entro limiti ragionevoli dal fatto di aver limitato le variabili richieste ad una serie di aggregati annuali agevolmente calcolabili.

Esistono zone geografiche particolari nella Comunità, in cui tali imprese hanno sede?

In linea di massima, le imprese sono situate in tutte le regioni e in tutti gli Stati membri. Le piccole e medie imprese sono però prevalenti in alcune zone dell'Unione europea. Alcuni dati sono richiesti al livello NUTS 1, al fine di stabilire tabelle più dettagliate sul costo della manodopera a livello regionale.

3. Quali provvedimenti dovranno adottare le imprese per conformarsi alla proposta?

Le unità che rientreranno nel campo delle indagini saranno invitate a rispondere in maniera corretta e completa (e nei termini stabiliti) ai questionari loro inviati dagli istituti nazionali di statistica.

Tuttavia, negli Stati membri che utilizzeranno, in varia misura, fonti d'informazione esistenti, lo sforzo supplementare richiesto alle imprese sarà notevolmente ridotto.

4. Quali effetti economici potrà avere la proposta?

Ovviamente per gli INS e le imprese facenti parte del campione la proposta comporta alcune spese connesse alla raccolta dei dati. Tali costi sono tuttavia più che compensati dagli effetti positivi

sull'occupazione
sugli investimenti e la creazione di nuove imprese
sulla concorrenza

Dati statistici aggiornati, precisi e comparabili sul livello e sulla struttura del costo della manodopera sono necessari per attuare e valutare le politiche economiche e sociali e le misure a favore delle imprese. In questa prospettiva, le statistiche proposte permetteranno di valutare meglio la situazione dell'occupazione e le azioni destinate a combattere la disoccupazione e avranno effetti positivi sugli investimenti e sulla competitività. I responsabili delle decisioni politiche, economiche e sociali potranno avere accesso a dati attendibili e aggiornati, il che consentirà loro di rendersi meglio conto delle condizioni socio-economiche in cui essi operano e permetterà ai datori di lavoro di definire meglio la politica generale delle imprese.

L'importanza delle iniziative comunitarie che beneficeranno, nella loro esecuzione e nelle fasi di controllo, della disponibilità di statistiche aggiornate, permette di affermare che i benefici che ne deriveranno giustificano ampiamente il costo dell'operazione.

5. **La proposta comporta iniziative miranti a tener conto della specificità delle PMI?**

Sì. Per diminuire il numero di unità oggetto dell'indagine, ne sono escluse le imprese con meno di 10 dipendenti. Inoltre, la percentuale di piccole e medie imprese incluse nell'indagine è in generale notevolmente inferiore a quella delle grandi imprese, a causa dei metodi di campionamento utilizzati a livello nazionale. Infine, i considerando e l'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento tengono conto esplicitamente della situazione specifica delle piccole e medie imprese. Gli Stati membri terranno conto, nella scelta e nella combinazione delle fonti e nell'uso delle stime previste dal regolamento, dell'onere per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese, e dei requisiti di rappresentatività.

6. **Consultazione**

L'Unione delle Confederazioni europee dell'industria e dei datori di lavoro (UNICE) ha partecipato fin dall'inizio alle riunioni organizzate dal Gruppo di lavoro "Statistiche delle retribuzioni", nel corso della fase di formulazione della proposta. I rappresentanti di questa organizzazione hanno contribuito attivamente alla definizione dell'indagine, data l'importanza - più volte sottolineata - delle informazioni sul livello e sulla struttura del costo della manodopera per le associazioni dei datori di lavoro.

Anche la Confederazione europea dei sindacati (CES) sostiene questo progetto.

I principali utenti in seno alla Commissione (DG II e DG V) sono stati consultati in numerose occasioni durante la preparazione del progetto. Le loro esigenze sono state presentate durante le riunioni del Gruppo di lavoro, in modo da permettere ai rappresentanti di tener meglio conto dei loro suggerimenti.

La concezione del progetto ha largamente beneficiato dell'esperienza delle indagini precedenti. A questo riguardo, l'obiettivo del gruppo di lavoro è stato di evitare che si ripresentino i principali problemi sorti in passato.

SCHEDA COMPLEMENTARE RIGUARDANTE I PAESI EFTA MEMBRI DELLO SEE

TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento relativo alle statistiche sul livello e la struttura del costo della manodopera

IMPATTO SUI PAESI EFTA DELLO SEE

I paesi EFTA dello SEE sono interessati dal regolamento proposto, alla cui discussione sono stati associati.

Tutti i paesi EFTA membri dello SEE hanno partecipato alle riunioni del gruppo di lavoro relative al progetto.

SCHEDA FINANZIARIA

La scheda finanziaria allegata al presente documento riguarda gli Stati membri dell'Unione europea.

ISSN 0254-1505

COM(96) 475 def.

DOCUMENTI

IT 17

N. di catalogo : CB-CO-96-484-IT-C

ISBN 92-78-09674-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo